

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

Associazione di Promozione Sociale
“ACADEMIA CREMONENSIS aps”

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede) – È costituito in Cremona l’Ente di Terzo Settore in forma di associazione di Promozione Sociale denominato “*ACADEMIA CREMONENSIS aps*”, di seguito chiamata associazione. L’associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via Giovanni Maria PLATINA, 66.

Art. 2 (Statuto) – L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della **Legge n. 383/2000**, all’atto della costituzione dell’Associazione, e dal **D.Lgs. 117/2017**. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 (Finalità) – L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa in attuazione agli art 2,3,4,9,18 e 118 della costituzione, in particolare attraverso il reciproco scambio di saperi per la crescita della conoscenza dell'arte liutaria dei soci. In particolare l’associazione si propone di promuovere a tutti i livelli lo scambio e la formazione dei soci nell'ambito della costruzione e riparazione degli strumenti musicali, della liuteria e dell'archetteria a Cremona promuovendone l'arte liutaria secolare sul territorio e nel mondo.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

Art 4 (Attività di interesse generale) – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ,ai sensi dell'art 5, comma 1, lettere d, f, g ed i del Decreto Legislativo 117/2017 :

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

In particolare l'associazione si propone di promuovere a tutti i livelli:

- a) lo scambio e la formazione dei soci nell'ambito della costruzione e restauro degli strumenti musicali, della liuteria e dell'archetteria a Cremona promuovendone l'arte liutaria secolare sul territorio e nel mondo;
- b) la formazione educativo-culturale dei soci anche diversamente abili e/o svantaggiati nonché la formazione professionale dei medesimi nella progettazione, costruzione e restauro di strumenti musicali, loro accessori e oggetti lignei in genere e loro decorazione;
- c) lo scambio di saperi per costruire una solida conoscenza della costruzione di strumenti liutari e musicali in genere attraverso l'affinamento e la preparazione della persona;
- d) ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contratti fra persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti didattici di liutai, ed operatori in campo artistico e

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

musicale affinché' sappiano trasmettere l'amore per la cultura della costruzione liutaria, musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

- e) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di manutenzione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente e del mutuo scambio del sapere;
- f) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia e della costruzione degli strumenti, un sollievo al proprio disagio;
- g) promuovere attività' culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, lezioni,-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi e adulti, incontri di musicoterapia; attività' di formazione con corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività' editoriale con pubblicazione di manoscritti, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché' degli studi e delle ricerche compiute

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al 5 per cento del numero dei soci. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo se assumono carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art 6 del D.Lgs n.117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

Art. 5 (Ammissione) - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, e iscriverne il nome nell'apposito libro dei soci, o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

Art. 6 (Diritti e doveri degli aderenti) – L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali. Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio) – La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso, per decadenza o per esclusione. L'aderente all'associazione che non rinnova la propria adesione omettendo di versare la quota associativa entro la scadenza fissata, si considera decaduto, la decadenza viene deliberata dal primo Consiglio Direttivo utile dopo la

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

scadenza. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8 (Ordinamento dell'Associazione) - L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 9 (Assemblea) – L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. E' altresì possibile la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea) – L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 11 (Modalità di voto in Assemblea) – L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. I voti sono palesi tranne che in caso di votazioni che riguardino persone, per le quali si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea) – L'assemblea si riunisce una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta l'anno precedente, del bilancio preventivo, dell'ammontare della quota sociale e del programma di attività previste per l'anno in corso. In altri casi l'Assemblea si riunisce per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

Art. 13 (Validità dell'Assemblea) – L'assemblea, salvo quanto previsto in caso di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione, è

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14 (Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione) – In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 15 (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio Direttivo: a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione; b) approva o rigetta le domande di ammissione; c) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

Art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 18 (Il Presidente) – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 19 (Il Vicepresidente) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

Art. 20 (Il Segretario) – Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 21 (Organo di controllo) - La nomina di un organo di controllo è obbligatoria nei soli casi previsti dalla Legge. Laddove nominato, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 (Libri sociali) – Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione..

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

Art. 23 (Risorse economiche) – Il patrimonio dell'associazione sarà rappresentato dai beni immobili e mobili acquisiti dall'associazione nonché dai fondi accantonati per il perseguimento dello scopo sociale. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) entrate derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi.
- g) altri proventi di cui all'art 85 del D.Lgs 117/2017;
- h) altre entrate diversamente previste dalla legge.

La quota sociale, se l'assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti da legge.

Art. 24 (Scritture contabili) – Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art 13 e dall'art 87 del D.Lgs n 117/2017.

Art. 25 (Esercizio sociale) – 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il medesimo termine previsto per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

Art. 26 (Divieto di distribuzione degli utili) – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 (Assicurazione dei volontari) – Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.lgs. 117/2017 art 82 comma 5°

Art. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) – 1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 (Disposizioni finali) – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.